

L 178/2020 Art. 1 Commi 1051-1063

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali

Pagina 1/3
Aggiornamento: 24/09/2026

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono **BENEFICIARE** delle agevolazioni:

- le **IMPRESE**;
- solo per i beni “non Industria 4.0”: gli esercenti arti e professioni.

INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili investimenti in **BENI MATERIALI E IMMATERIALI** nuovi, **STRUMENTALI** all'esercizio d'impresa:

- beni “**INDUSTRIA 4.0**”:
 - beni materiali (compresi nell'allegato A alla legge 232/2016);
 - beni immateriali (compresi nell'allegato B alla legge 232/2016);
- beni “**NON INDUSTRIA 4.0**”:
 - beni materiali (non compresi nell'allegato A alla legge 232/2016);
 - beni immateriali (non compresi nell'allegato B alla legge 232/2016).

Gli investimenti possono essere effettuati dal 16/11/2020 e fino:

- per i beni “Industria 4.0”:
 - al 31/12/2025;
 - oppure al 30/06/2026, a condizione che entro il 31/12/2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo;
- per i beni “non Industria 4.0”:
 - al 31/12/2022;
 - oppure al 30/06/2023, a condizione che entro il 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo.

Non sono ammissibili:

- mezzi di trasporto a motore indicati all'art. 164, comma 1, del T.U.I.R. di cui al D.P.R. 917/1986;
- beni per i quali il DM 31/12/1988 stabilisce aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni di cui all'allegato 3 alla legge 208/2015;
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Tra i beni immateriali “Industria 4.0”, sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo di tali beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

I **LIMITI MASSIMI DI COSTI** ammissibili sono indicati nella tabella seguente.

“Industria 4.0”	Tipologia beni	Milioni di euro
SI	Materiali	20
	Immateriali	1
NO	Materiali	2
	Immateriali	1

Per investimenti in beni materiali “Industria 4.0” effettuati negli anni 2023-2024, inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto ministeriale, il limite massimo è fissato in 50 milioni di euro.

L 178/2020 Art. 1 Commi 1051-1063

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali

Pagina 2/3
Aggiornamento: 24/09/2026

AGEVOLAZIONI

Sono previsti **CREDITI DI IMPOSTA** nelle misure indicate dalla tabella della pagina seguente.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP.

Il credito di imposta è **CUMULABILE** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

ITER PROCEDURALE

L'iter per l'ottenimento delle agevolazioni prevede le seguenti fasi:

- **DETERMINAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA.**
Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1054-1058-ter, della legge 178/2020.
Per i beni "Industria 4.0", le imprese sono tenute a produrre:
 - per beni di costo unitario superiore a 300.000 euro: una **PERIZIA ASSEVERATA** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche "Industria 4.0" e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
 - per beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro: una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000;

- **FRUIZIONE.** Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del dlgs 241/1997, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere:
 - per i beni "Industria 4.0": dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante per i beni "non Industria 4.0";
 - per i beni "non Industria 4.0": dall'anno di entrata in funzione dei beni.

Il credito d'imposta è utilizzabile in un'unica quota annuale in relazione agli acquisti di beni "non Industria 4.0" effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 (per i beni immateriali, per i soli soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiore a 5 milioni di euro).

Per gli investimenti effettuati dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2024, oppure al 30/06/2025 a condizione che entro il 31/12/2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo, la compensabilità dei crediti è subordinata alla **COMUNICAZIONE** degli investimenti, effettuata secondo le previsioni del D.D. 24/04/2024.
Per gli investimenti effettuati dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2025, oppure al 30/06/2026 a condizione che entro il 31/12/2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo:

- la compensabilità dei crediti è subordinata alla **COMUNICAZIONE** degli investimenti, effettuata secondo le previsioni del D.D. 19/05/2025;
- il credito è subordinato al **NON ESAURIMENTO DEI FONDI DISPONIBILI**.

L 178/2020 Art. 1 Commi 1051-1063

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali

Pagina 3/3
Aggiornamento: 24/09/2026

	Data di effettuazione degli investimenti				
Da (data A)	16/11/2020	01/01/2022	01/01/2023	01/01/2024	01/01/2025
Fino a (data B)	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
Fino a (data C, a condizione che entro la data B l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo)	31/12/2022	30/11/2023	30/06/2024	30/06/2025	30/06/2026
BENI MATERIALI "INDUSTRIA 4.0" (compresi nell'allegato A alla legge 232/2016)					
Quota da 0 a 2,5 milioni di euro	50%	40%	20%	20%	20%
Quota da 2,5 a 10 milioni di euro	30%	20%	10%	10%	10%
Quota da 10 a 20 milioni di euro	10%	10%	5%	5%	5%
BENI IMMATERIALI "INDUSTRIA 4.0" (compresi nell'allegato B alla legge 232/2016)	20%	50%	20%	15%	-
BENI "NON INDUSTRIA 4.0" (non compresi negli allegati A e B alla l. 232/2016)					
Strumenti e dispositivi destinati al lavoro agile	15%	6%	-	-	-
Altri	10%	6%	-	-	-

dott. Marco Palumbo

Mobile +39 348 5626013
Email m.palumbo@easyterm.net
Skype mar_palumbo
LinkedIn <http://it.linkedin.com/in/palumbomarco>
Web www.marco-palumbo.com